

**Appalto (contratto di) - corrispettivo - determinazione – Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 17959 del 13/09/2016**

Da parte del giudice - Presupposti - Mancanza di controversia sulle opere eseguite -
Fondamento.

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016